

**L.R. 14 febbraio 2024, n. 6****Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 104/2 del 30 gennaio 2024](#), pubblicata nel BUR 14 febbraio 2024, n. 7 Ordinario ed entrata in vigore il 15 febbraio 2024)

Testo vigente
(in vigore dal 15/02/2024)

CAPO II

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere finanziario

Art. 22

(Modifiche alla l.r. 31/2006)

1. Le parole "case di accoglienza" e "casa di accoglienza" ovunque ricorrano nel titolo e nel testo della [legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31](#) (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) sono sostituite dalle seguenti: "case rifugio" e "casa rifugio".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della [l.r. 31/2006](#) dopo le parole: "e dalle vigenti leggi" sono inserite le seguenti: "nonche' dalla Convenzione sulle prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011".
3. All'articolo 2 della [l.r. 31/2006](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole ", favorendo il raggiungimento della parita' tra i sessi";
 - b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

"5-bis. La Regione persegue altresì le seguenti finalita':

 - a) salvaguardare la liberta', la dignita' e l'integrita' di ogni donna;
 - b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
 - c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parita' di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignita' e delle differenze di genere;
 - d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale;
 - e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignita' della donna."
4. L'articolo 3 della [l.r. 31/2006](#) e' sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Finanziamento alle strutture antiviolenza)

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e per garantirne il funzionamento, la Regione eroga contributi annuali alle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis operanti nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 4-bis. I contributi sono erogati entro il mese di novembre di ciascun anno.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 13, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:
 - a) numero di accessi e/o contatti presso le strutture;
 - b) numero delle operatrici, con livello di professionalita' adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attivita' presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo sono demandati al Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali."
5. L'articolo 4 della [l.r. 31/2006](#) e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Progetti antiviolenza)

1. La Regione, per le finalita' della presente legge, puo' prevedere, previo avviso pubblico, finanziamenti a sostegno di specifici progetti antiviolenza presentati:
 - a) da enti locali singoli o associati;
 - b) da enti del terzo settore operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
 - c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con gli enti del terzo settore, compresi i comitati locali della Croce Rossa Italiana, operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.
2. I progetti prevedono il sostegno ed il supporto delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis, garantendo in particolare:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40 per cento per i soli enti pubblici, alle spese di gestione delle strutture antiviolenza, ai fini della funzionalita' operativa delle stesse strutture;
 - c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attivita' e ai servizi offerti.
3. La Regione promuove altresì:
- a) specifici progetti e interventi, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere, nonché all'acquisizione di capacita' relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - b) interventi volti all'inserimento lavorativo per favorire l'autonomia economica e psicologica della donna, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali e incentivi alle aziende per le assunzioni di lavoratrici vittime di violenze inserite in percorsi di protezione;
 - c) percorsi di sostegno psicologico, psicoeducativi e di sostegno didattico per bambini coinvolti in situazione di violenza assistita e/o diretta.
4. Gli interventi connessi all'attuazione del presente articolo sono consentiti nei limiti delle risorse appositamente stanziare ai sensi dell'articolo 13 e sono demandati al Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali."
6. Dopo l'articolo 4 della [l.r. 31/2006](#) e' inserito il seguente:
- "Art. 4-bis
(Albo regionale delle strutture antiviolenza)
1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali e' istituito l'Albo regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis.
 2. All'Albo regionale di cui al comma 1 sono iscritti i centri antiviolenza e le case rifugio che presentano i requisiti minimi previsti dall'[Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022](#) e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' di iscrizione all'Albo di cui al presente articolo.
 4. Il Dipartimento di cui al comma 1 cura la gestione e l'aggiornamento dell'Albo."

7. Dopo l'articolo 5 della [l.r. 31/2006](#) e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis
(Strutture antiviolenza)

 1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un proprio regolamento interno, gestite da enti pubblici o privati, compresi gli enti del terzo settore e le associazioni che hanno tra gli scopi statuari essenzialmente la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e i minori e in particolare comprendono, in coerenza con l'[Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022](#) e successive modifiche ed integrazioni relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio:
 - a) i centri antiviolenza;
 - b) le case rifugio."

8. L'articolo 6 della [l.r. 31/2006](#) e' sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Centri antiviolenza)

 1. I centri antiviolenza sono strutture di primo livello per la realizzazione delle finalita' indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attivita' di prima accoglienza:
 - a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita' e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
 - c) colloqui informativi di carattere legale;
 - d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identita' culturale e della libera scelta di ognuna.
 2. I centri, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa, intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche, Comuni e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, e' sempre rispettata l'autonomia e libera volonta' delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.
 3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire supporto alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne, anche attraverso la predisposizione e organizzazione di percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture stesse.

4. Il centro antiviolenza puo' comprendere o essere collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche di funzionalita' e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori, individuate dalla presente legge.
5. Il centro e' dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilita' e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico e' in funzione 24 ore su 24."
9. L'articolo 7 della [l.r. 31/2006](#) e' sostituito dal seguente:
- "Art. 7
(Case rifugio)
1. Le case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalita' temporanea per le donne e loro figli minori che si trovino in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale. Le finalita' sono:
- a) sostenere donne in situazioni di violenza di genere;
 - b) costruire cultura e spazi di liberta' per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilita' del proprio corpo;
 - c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case rifugio avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6, secondo le valutazioni di rischio ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
3. Le case rifugio sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne e, ove e' necessario e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attivita':
- a) consulenza legale;
 - b) consulenza e sostegno psicologico e sostegno alla genitorialita';
 - c) orientamento al lavoro.
4. Le case rifugio operano in collaborazione con il centro antiviolenza di riferimento territoriale e, in coerenza con l'articolo 8 dell'[Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022](#) e successive modifiche ed integrazioni, possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
- a) case per la pronta emergenza (case di emergenza);
 - b) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello);
 - c) per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello).
5. Le case rifugio di cui al comma 4, lettera c) sono strutture di ospitalita' temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori che:
- a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
 - b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
 - c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.
6. Il trasferimento nelle strutture di cui al comma 4, lettera c) avviene attraverso i centri antiviolenza in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. La permanenza presso dette strutture richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, in proporzione alle proprie possibilita' economiche."
10. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della [l.r. 31/2006](#) e' inserito il seguente:
- "3-bis. La Regione, per il tramite dei Dipartimenti competenti, assicura ai centri antiviolenza e alle case rifugio il necessario supporto tecnico ed informatico nell'attivita' di raccolta, rilevazione e monitoraggio dei dati di cui al comma 3, anche attraverso apposite convenzioni con enti ed organismi preposti."
11. L'articolo 9 della [l.r. 31/2006](#) e' sostituito dal seguente:
- "Art. 9
(Gratuita' delle prestazioni)
1. In relazione ai finanziamenti erogati dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 3:
- a) le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;
 - b) la permanenza nelle case rifugio per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, e' consentita gratuitamente sino ad un massimo di 90 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalita'."
12. Dopo l'articolo 11 della [l.r. 31/2006](#) sono inseriti i seguenti:
- "Art. 11-bis
(Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne)
1. La Giunta regionale adotta il Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e con la finalita' di perseguire con maggiore efficacia ed uniformita' sul territorio regionale gli obiettivi di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere. Il Piano e' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il Piano, elaborato con il coinvolgimento del Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 11-quater, e' un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;
 - b) definisce le priorita' e le aree d'intervento da realizzare nel triennio;
 - c) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle donne che subiscono violenza e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione tra le politiche sociali e sociosanitarie e le politiche della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza.

Art. 11-ter

(Sostegno per il patrocinio legale)

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti ed atti persecutori contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito civile che penale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 non e' concesso qualora l'interessata abbia i requisiti per usufruire del patrocinio a spese dello Stato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
4. La Regione stipula un protocollo d'intesa con gli ordini degli avvocati dei fori dell'Abruzzo al fine di predisporre un elenco di avvocati con esperienza e formazione nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti in tale elenco si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.
5. Il protocollo d'intesa di cui al comma 4 prevede anche le modalita' di individuazione dei professionisti, di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia, di pubblicizzazione dell'elenco, di raccordo con i centri antiviolenza, di aggiornamento periodico dell'elenco, nonche' di informazione sui contributi di cui al comma 1.

Art. 11-quater

(Tavolo tecnico permanente)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un Tavolo tecnico permanente sui centri antiviolenza e le case rifugio, di seguito Tavolo, quale sede di raccordo e confronto tra l'attivita' svolta dai centri antiviolenza e dalle case rifugio e la Regione nonche' quale sede di monitoraggio e supporto tecnico all'attivita' svolta dai medesimi.
 2. Il funzionamento e la composizione del Tavolo sono disciplinati dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1, assicurando la presenza di rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio nonche' dei Dipartimenti regionali competenti in materia di affari sociali e di tutela della salute.
 3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordinare gli interventi e le misure previsti dalla presente legge per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno ai loro figli;
 - b) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione del piano di cui all'articolo 11-bis;
 - c) promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonche' le associazioni operanti nel settore della violenza contro le donne;
 - d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunita' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - e) provvedere alla rilevazione, all'analisi e al monitoraggio dei dati sullo stato di applicazione delle politiche di pari opportunita', sulla violenza sulle donne e sugli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, sul territorio nazionale con particolare riferimento alla Regione;
 - f) svolgere indagini, studi e ricerche in materia di politiche di pari opportunita' e contrasto alla violenza sulle donne;
 - g) elaborare proposte per l'effettiva realizzazione del principio delle pari opportunita'.
 4. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito."
13. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della [l.r. 31/2006](#) sono aggiunti i seguenti:
- "4-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 del bilancio regionale 2024-2026, lo stanziamento del capitolo di spesa 71666 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, e' incrementato di euro 150.000,00 per ciascuna annualita' del triennio.
- 4-ter. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4-bis e' assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'anno 2024 ed in termini di sola competenza per gli anni 2025 e 2026:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71666 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) per euro 150.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 150.000,00."

14. La nuova disciplina di finanziamento delle strutture antiviolenza stabilita dal presente articolo si applica a decorrere dall'annualita' 2024. A tale fine:
- a) il Dipartimento competente della Giunta regionale provvede all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture antiviolenza entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - b) nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 6;
 - c) entro il 30 giugno 2024 la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 4.
15. Le deliberazioni di cui al comma 12 inerenti rispettivamente la definizione di criteri e modalita' per la concessione dei contributi di assistenza legale e l'istituzione del Tavolo tecnico permanente sono approvate dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2024.
16. E' abrogato l'[articolo 7 della legge 28 dicembre 2023, n. 65](#) (Istituzione del Reddito di Liberta' per le donne vittime di violenza).